

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4724

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALERNO, RENZULLI, ARTIOLI, COLUCCI FRANCESCO

Presentata il 5 aprile 1990

Norme per la sanatoria delle gestioni provvisorie di farmacie rurali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera dei deputati ha approvato la legge 16 marzo 1990, n. 48, per riconoscere la titolarità di farmacie ai farmacisti che abbiano gestito in via provvisoria per almeno tre anni una farmacia urbana.

Si ritiene che debba essere ora prevista anche una sanatoria per le farmacie rurali, gestite in via provvisoria.

È vero che a queste ultime è già stata concessa una sanatoria con la legge 22 dicembre 1984, n. 892, ma è anche vero che i concorsi per sedi vacanti non vengono espletati nel rispetto del disposto della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Infatti, il primo comma dell'articolo 3 della suddetta legge prevede che i concorsi debbano essere « *omissis*...banditi entro il mese di marzo di ogni anno di-

spari », cosa che in effetti non è stata fatta. Perciò attualmente le gestioni provvisorie di farmacie rurali in Italia sono 400 e rispetto alle urbane hanno caratteristiche diverse e penalizzanti per i disagi e le difficoltà di un servizio farmaceutico da fornire in piccoli centri abitati di zone disagiate.

Infatti l'autorizzazione per la gestione provvisoria di farmacie rurali viene data, poiché i vincitori delle sedi, in base al concorso, non le accettano per le difficoltà citate, ed i sindaci devono dare comunque un servizio alla collettività.

Si ritiene quindi doveroso dare ai gestori in via provvisoria delle farmacie rurali la possibilità di conseguire la titolarità delle stesse riaprendo i termini della sanatoria suddetta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano ai soggetti che abbiano maturato diritto ad avvalersene alla data di entrata in vigore della presente legge.